



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
SERVIZIO III

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0008588 P-4.7.2.1
del 23/04/2013



7807173

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del
servizio Civile
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA

Oggetto: Decreto in data 28 febbraio 2013 recante l'approvazione della convenzione stipulata il 25 gennaio 2013 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a valere sul Fondo di Rotazione ex Legge 183/97.

Si restituisce la copia originale del decreto in oggetto, unitamente alla relativa Convenzione, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013 Reg. n. 3 Fog. n. 261.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonella Nicotra)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot.n. 5 | 2013

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, ed in particolare l'art. 1, comma 14, lettera a) che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.C.M. in data 1 marzo 2011 concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il DPR 16 novembre 2011 con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il DPCM 13 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2012 al registro n. 1 foglio n. 229, con cui il precitato Ministro è stato delegato tra l'altro ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio 2012, reg. 6, foglio 347, concernente tra l'altro, l'istituzione del nuovo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 31 luglio 2012, reg. 7 foglio 174, con il quale al Cons. Paola Paduano è stato attribuito, dal 2 luglio 2012, l'incarico di Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

VISTO che il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C (2007) 3329, è rivolto alle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

e prevede la ripartizione complessiva sia delle risorse comunitarie sia di quelle nazionali che cofinanziano la politica di coesione;

CONSIDERATO che nella prospettiva di un più ampio e più incisivo utilizzo delle risorse, il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, d'intesa con la Commissione europea, e in condivisione con le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate, ha definito nel novembre 2011 il "Piano di Azione Coesione" (PAC) volto ad individuare obiettivi contenuti e modalità operative per la revisione strategica dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali nel ciclo 2007-2013;

VISTO che nell'ambito della II Fase di programmazione (Aggiornamento n. 2) del Piano di Azione Coesione dell'11 maggio 2012, è stato previsto un intervento in favore dei giovani del mezzogiorno;

VISTO che negli allegati al documento di Aggiornamento n. 2 del Piano di Azione Coesione è compresa la scheda intervento 2.2 "Azione mirata alla promozione e alla realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel mezzogiorno" che individua il Dipartimento della Gioventù, oggi Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, quale soggetto attuatore dell'intervento;

VISTO che nella succitata scheda intervento 2.2 "Azione mirata alla promozione e alla realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel mezzogiorno" del Piano di Azione Coesione è specificato quanto segue: "Le risorse sono destinate: al co-finanziamento complessivo dei progetti e quindi delle spese sostenute per la produzione dei servizi / azioni necessari per conseguire i risultati da essi previsti, al co-finanziamento (per un massimo del 3% del costo complessivo) delle azioni orizzontali volte: al supporto tecnico nella fase di istruttoria; per l'accompagnamento delle iniziative finanziate; per il monitoraggio sull'avanzamento del programma di interventi; per la valutazione dei risultati conseguiti.

VISTA la delibera del CIPE del 26 ottobre 2012 n. 113/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 293 del 17 dicembre 2012, nella quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi/progetti finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione, prevedendone gli specifici compiti di gestione e sorveglianza;

VISTO che in data 7 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale Anno 153°, n. 260, l'**Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale - "Giovani per il Sociale"**;

VISTO che in data 7 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale Anno 153°, n. 260, l'**Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici";

VISTO che i suddetti avvisi prevedono all'art. 8 lettera a) punto 2 che "per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, sarà istituita un'apposita Commissione di valutazione";

VISTO che i suddetti avvisi all'art. 8 lettera a) punto 3 prevedono che "La Commissione, per le attività previste, si avvarrà di tecnici esperti nella valutazione dei progetti. Tali esperti, saranno individuati nel rispetto della vigente normativa in materia "

VISTO l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

PREMESSO CHE la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del richiamato articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) su cui esercitare il "controllo analogo";

PREMESSO CHE l'art. 55 – bis, comma 1, del D.L. 24-1-2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.";

PREMESSO CHE il medesimo articolo 55 – bis, al comma 2 – bis, aggiunto dall'art. 29-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che "Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.”;

CONSIDERATO che l'Agenzia ha maturato l'esperienza, la professionalità e la capacità nell'espletamento di attività di valutazione analoghe per conto di numerose Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che il Dipartimento si è già avvalso in numerose occasioni dell'attività di supporto specialistico e valutazione tecnica di progetti offerta dall'Agenzia;

CONSIDERATO che l'attività di supporto fornita al Dipartimento dall'Agenzia, di cui al punto precedente, si è dimostrata utile ed efficace;

CONSIDERATO che per l'espletamento degli adempimenti relativi all'Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” e all'Avviso “Giovani per il Sociale” è necessario rispettare la tempistica prevista dal Piano di Azione Coesione e a quanto specificato nel cronoprogramma delle attività elaborato dal Dipartimento ed inviato agli organi di controllo competenti, e che a tal fine si rende necessaria un'attività di supporto per la realizzazione della quale l'Agenzia dispone di un know how specifico;

RITENUTO che, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 183/E dell'11 giugno 2002, la presente convenzione è tesa alla realizzazione di attività di interesse pubblico, intercorre tra una Pubblica Amministrazione ed una Società a totale partecipazione dello Stato e prevede l'erogazione in favore di detta Società di un contributo a copertura delle spese di attuazione e dei connessi costi di funzionamento e, pertanto, esula dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi del DPR 633/1972;

VISTA la Convenzione stipulata in data 25/1/2013 tra Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A ed il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con i relativi allegati A) Quadro economico e B) Disciplinare di rendicontazione, che sono parte integrante della stessa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

DECRETA

Art. 1

E' approvata la convenzione con Invitalia – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., stipulata in data 25/1/2013, per le attività relative al supporto nella valutazione delle proposte progettuali pervenute al questo Dipartimento a seguito della Pubblicazione dei succitati Avvisi pubblici, per un importo pari a Euro 510.000,00.

Art. 2

Tale importo pari a euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00), compreso nella quota del 3% delle risorse assegnate nella scheda 2.2 dell'Aggiornamento n. 2 del Piano di Azione Coesione riservata alle azioni orizzontali volte al supporto tecnico nella fase di istruttoria, per l'accompagnamento delle iniziative finanziate, per il monitoraggio sull'avanzamento del programma di interventi; per la valutazione dei risultati conseguiti, è impegnato a valere sul Fondo di Rotazione ex L. 183/97.

Art. 3

Il presente decreto, è trasmesso alla Corte dei Conti per i prescritti controlli di competenza.

Roma, 28 FEB. 2013

Cons. Paola Paduano

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE**

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO *647*

Roma, *Muoc...*

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



**Pres. Cons. Ministri
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 15 APR 2013
Reg. n. 3 Fog. n. 581**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale*

CONVENZIONE

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

E

**INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A. -**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale– C.F. 80188230587 - (di seguito Dipartimento), legalmente rappresentata dal Cons. Paola Paduano in ragione della carica di Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, domiciliata in Roma, presso la sede dello stesso Dipartimento sita in Via della Ferratella in Laterano, 51

e

INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito "Agenzia e/o Invitalia", con sede in Roma – Via Calabria, 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA nr. 05678721001 – legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Arcuri

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, che, tra l'altro, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 marzo 2011, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il D.P.R. 16 novembre 2011 con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2012 al registro n. 1, foglio n. 229, con cui il predetto Ministro è stato delegato tra l'altro ad esercitare le funzioni ed i compiti, vi compresi quelli di indirizzo e

- coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 16 luglio 2012 al registro n. 6, foglio n. 347, concernente, tra l'altro, l'istituzione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;
 - VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2012 al registro n. 7, foglio n. 174, con il quale al Cons. Paola Paduano è stato attribuito dal 2 luglio 2012 l'incarico di Capo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;
 - CONSIDERATO che nell'ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di programmazione 2007/2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto previsto nel Reg. (UE) n. 1083/2006;
 - VISTO che il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C(2007)3329, è rivolto alle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e prevede la ripartizione complessiva sia delle risorse comunitarie sia di quelle nazionali che cofinanziano la politica di coesione;
 - CONSIDERATO che nella prospettiva di un più ampio e più incisivo utilizzo delle risorse, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, d'intesa con la Commissione Europea, e in condivisione con le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate, ha definito nel novembre 2011 il "Piano di Azione Coesione" volto ad individuare obiettivi contenuti e modalità operative per la revisione strategica dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nel ciclo 2007/2013;
 - VISTO che nell'ambito del Piano di Azione Coesione, aggiornamento dell'11 maggio 2012, è prevista la scheda intervento 2.2 "azione mirata alla promozione e alla realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel mezzogiorno" per un importo pari a Euro 37.600.000,00, che individua il Dipartimento della Gioventù quale soggetto attuatore;
 - VISTA la Delibera CIPE n. 113/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 293 del 17 Dicembre 2012, registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 173, nella quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi/progetti finanziati nell'ambito del piano di Azione Coesione, prevedendone gli specifici compiti di gestione e sorveglianza;
 - VISTO l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";
 - VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Gioventù del 30 ottobre 2012, recante approvazione dell'"Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici" (G.U. Serie generale n. 260 in data 7 Novembre 2012), di seguito per brevità Avviso "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici", per un importo pari a Euro 12.763.000,00;

- VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Gioventù del 30 ottobre 2012, recante approvazione dell'“Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale - “Giovani per il Sociale”” (G.U. Serie generale n. 260 in data 7 Novembre 2012), di seguito per brevità Avviso “Giovani per il Sociale”, per un importo pari a Euro 23.709.000,00;
- PREMESSO CHE l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- PREMESSO CHE l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999, come sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle Amministrazioni Centrali dello Stato di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;
- PREMESSO CHE l'articolo 1, commi 460/ 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa” e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione - effettuata con decreto del 18 settembre 2007, con integrazioni e modifiche del 21 dicembre 2007 - degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia medesima e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- PREMESSO CHE la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del richiamato articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia “quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1) su cui esercitare il “controllo analogo”;
- PREMESSO CHE l'art. 55 – bis, comma 1, del D.L. 24-1-2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.”;
- PREMESSO CHE il medesimo articolo 55 – bis, al comma 2 – bis, aggiunto dall'art. 29-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che “Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

- nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.”;
- CONSIDERATO che l'Agenzia ha maturato l'esperienza, la professionalità e la capacità nell'espletamento di attività di valutazione analoghe per conto di numerose Amministrazioni dello Stato;
 - CONSIDERATO che il Dipartimento si è già avvalso in numerose occasioni dell'attività di supporto specialistico e valutazione tecnica di progetti offerta dall'Agenzia;
 - CONSIDERATO che l'attività di supporto fornita al Dipartimento dall'Agenzia, di cui al punto precedente, si è dimostrata utile ed efficace;
 - CONSIDERATO che per l'espletamento degli adempimenti relativi all'Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” e all'Avviso “Giovani per il Sociale” è necessario rispettare la tempistica prevista dal Piano di Azione Coesione e a quanto specificato nel cronoprogramma delle attività elaborato dal Dipartimento ed inviato agli organi di controllo competenti, e che a tal fine si rende necessaria un'attività di supporto per la realizzazione della quale l'Agenzia dispone di un know how specifico;
 - RITENUTO che, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 183/E dell'11 giugno 2002, la presente convenzione è tesa alla realizzazione di attività di interesse pubblico, intercorre tra una Pubblica Amministrazione ed una Società a totale partecipazione dello Stato e prevede l'erogazione in favore di detta Società di un contributo a copertura delle spese di attuazione e dei connessi costi di funzionamento e, pertanto, esula dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi del DPR 633/1972;

tutto ciò visto, premesso e considerato

Il Dipartimento e l'Agenzia convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Premesse, considerata e allegati

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto delle attività

1. Il Dipartimento, nell'ambito degli interventi previsti dall'Avviso pubblico “*Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici*” e dall'Avviso pubblico “*Giovani per il Sociale*”, incarica l'Agenzia di supportarlo nelle seguenti attività :

- a) supporto nella fase di ricezione dei plichi contenenti le Proposte di Progetto nel rispetto di quanto previsto dall'art. Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione delle proposte - di entrambi gli Avvisi; supporto alla compilazione dello schema informatico previsto per la gestione delle proposte progettuali con protocollazione specifica idonea alla gestione successiva delle proposte; predisposizione di griglie e schede per facilitare e velocizzare la verifica dell'ammissibilità delle proposte e la valutazione delle stesse, sia in cartaceo che su supporto informatico, per agevolare le operazioni preliminari alla valutazione delle proposte da parte delle commissioni;
- b) monitoraggio sullo start up delle operazioni in esito alla pubblicazione degli Avvisi relativi al Piano di Azione Coesione “Giovani del no profit per lo sviluppo del mezzogiorno”, inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della valutazione dell'impatto degli Avvisi stessi.

- c) supporto alle commissioni valutatrici nell'analisi delle proposte progettuali attraverso l'affiancamento di esperti in grado di fornire supporto informatico, tecnico, informativo, amministrativo e contabile alla commissione nella valutazione delle proposte e di quanto altro necessario, secondo quanto disposto dall'art. 8 "Valutazione delle proposte" lettera a) punto 3, di entrambi gli Avvisi;

Articolo 3

Disposizioni generali per l'esecuzione delle attività

1. Per l'esecuzione delle attività indicate all'art. 2 della presente convenzione l'Agenzia potrà avvalersi del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate e del personale di queste ultime nonché, e nei limiti massimi del 15% dell'importo totale di cui all'articolo 6, comma 1, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici. L'Agenzia non dovrà ricorrere a forme di subappalto, se non espressamente autorizzate dal Dipartimento.
2. L'Agenzia si impegna ad operare nei limiti di quanto previsto dalla presente convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assumendo piena responsabilità sulle attività e sulle procedure utilizzate.
3. Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione dell'Attività.
4. L'Agenzia si impegna a destinare il contingente di personale, dotato delle necessarie specifiche competenze professionali, entro 30 giorni dalla relativa richiesta formalizzata dal Dipartimento. Le unità in questione sono autorizzate a svolgere le attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione presso gli uffici del Dipartimento, operando in sinergia con i funzionari referenti del Dipartimento medesimo, all'uopo individuati dall'art. 5, comma 1.

Articolo 4

Efficacia della convenzione – Decorrenza iniziale e finale

1. La presente Convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti, entrerà in vigore al momento dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione richiesta con nota del 14 febbraio 2013, prot. n. 3248/ANC, prevista dal punto 4.2.2. della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dall'articolo 1, comma 1, punto 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. del 21 dicembre 2007, di individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, e per il Dipartimento a decorrere dall'esito positivo dei controlli ai quali sarà sottoposta ai sensi di legge.
2. La presente convenzione ha una durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla sua sottoscrizione.
3. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente convenzione, verranno concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Articolo 5

Referenti

1. Il Referente della presente Convenzione per il Dipartimento, nonché Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 4 della Legge 241/90, è il dott. Crescenzo Rajola, Coordinatore

dell'Ufficio per le Politiche Giovanili del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

2. Il Referente della presente Convenzione per l'Agenzia è il dott. Bernardo Mattarella, Responsabile della Funzione Finanza e Impresa di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

Articolo 6

Rimborso dei costi sostenuti

1. Per l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo 2, il Dipartimento erogherà a copertura dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'Agenzia un contributo massimo di € 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) fuori campo Iva ai sensi delle premesse e determinato come specificato nell'Allegato A) "Quadro economico".

2. Eventuali variazioni compensative tra le linee di attività contemplate nel quadro economico (Allegato A) fino ad un massimo del 20% di scostamento, devono essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione precisandone le motivazioni. Le variazioni compensative che comportino uno scostamento eccedente il 20% tra le suddette linee devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento tramite richiesta scritta dell'Agenzia.

3. L'Agenzia provvederà alla rendicontazione degli oneri e dei costi per l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo 2, indicativamente su base semestrale, nei confronti del Dipartimento, secondo le modalità indicate all'Allegato B) "Disciplinare di rendicontazione".

4. I pagamenti saranno disposti previa emissione di apposita nota di debito intestata a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Via della Ferratella in Laterano, 51 - ROMA - C.F. 80188230587, e successiva approvazione da parte del Dipartimento della relativa documentazione di spesa di cui al presente articolo.

5. Il pagamento è disposto mediante accreditamento bancario sul conto corrente dedicato indicato nelle fatture emesse dall'Agenzia entro 30 giorni dal pervenimento della fattura e della restante documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, fatti salvi i tempi necessari all'espletazione dei controlli successivi all'emanazione dei mandati di pagamento, imposti dalle vigenti disposizioni, in merito ai quali il Dipartimento non risponde in alcun modo

6. La documentazione di spesa sarà conservata presso l'Agenzia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte del Dipartimento e degli organismi preposti al controllo.

7. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 7

Verifiche periodiche

1. I Referenti si riuniscono trimestralmente per concordare la programmazione delle attività del periodo successivo e per verificare, in contraddittorio, il regolare andamento delle attività svolte nel periodo precedente.

Articolo 8

Riservatezza

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal

senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 9

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10

Diritto di recesso e risoluzione

1. Il Dipartimento potrà recedere in qualsiasi momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Agenzia qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano disposizioni normative, atti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

Art. 11

Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Allegati:

- A) "Quadro economico";
- B) "Disciplinare di rendicontazione";

Letto, approvato e sottoscritto


Roma, **25 GEN. 2013**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il Capo Dipartimento

(Cons. Paola Paduano)



AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Domenico Arcuri)



Allegato A - Quadro economico

Il corrispettivo spettante all'Agenzia sarà calcolato - secondo le regole stabilite nell'Allegato B Disciplinare di Rendicontazione - a rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione.

Il corrispettivo massimo di cui all'Articolo 6 della Convenzione è stato fissato in € 510.000,00 sulla base delle seguenti ipotesi:

- a) per le attività di cui all'Articolo 2 lettera a), per lo svolgimento delle quali l'Agenzia metterà a disposizione del Dipartimento risorse in termini di giornate uomo in risposta alle esigenze che saranno effettivamente manifestate dal Dipartimento, è stato stimato un costo complessivo di € 9.400,00, comprensivo della maggiorazione dei costi di struttura o spese generali.
- b) per le attività di cui all'Articolo 2 lettera b), che saranno svolte direttamente dall'Agenzia, utilizzando risorse della propria struttura organizzativa, è stato stimato un costo complessivo di € 14.600,00, comprensivo della maggiorazione dei costi di struttura o spese generali.
- c) per le attività di cui all'Articolo 2 lettera c), per lo svolgimento delle quali l'Agenzia metterà a disposizione del Dipartimento risorse in termini di giornate uomo in risposta alle esigenze che saranno effettivamente manifestate dal Dipartimento, è stato stimato un costo di complessivi € 486.000,00, comprensivo della maggiorazione dei costi di struttura o spese generali.

Si segnala che le attività di cui alla lettera a) sono state svolte dall'Agenzia nelle more del rilascio della autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 4 comma 1 della presente Convenzione, per rispondere alle particolari ragioni di urgenza ed indifferibilità, dovendosi esplicitare, per loro natura, nei giorni immediatamente precedenti la chiusura dei due Avvisi, avvenuta rispettivamente in data 31.01.2013 ed in data 05.02. 2013 e propedeuticamente all'insediamento delle due Commissioni, avvenuto rispettivamente in data 19.02.2013 ed in data 21.02.2013.

Allegato B – Disciplinare di rendicontazione

Il presente allegato disciplina le modalità di redazione delle rendicontazioni previste dall'articolo 6, comma 2, della presente Convenzione.

1. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono riferite alle seguenti categorie di costi:

- Struttura Operativa
- Costi di struttura o spese generali
- Acquisizione di beni e servizi

Nella rendicontazione l'Agenzia renderà il costo complessivo inteso come costo diretto dei profili professionali coinvolti, maggiorato della quota parte dei costi di struttura (spese generali), secondo quanto stabilito al successivo punto 1.2. Costi di struttura o spese generali.

1.1. Struttura Operativa

Rientrano nei costi di Struttura Operativa tutti i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dall'Articolo 3 della presente Convenzione.

Il regime di rendicontazione segue il principio del costo effettivo sostenuto, determinato sulla base dei costi aziendali, con le modalità nel seguito indicate.

Per il personale dipendente l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo, della funzione, del costo della giornata uomo e del numero delle giornate effettuate suddivise per le attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione.

Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione.

Per i costi relativi ai consulenti esterni eventualmente attivati, a supporto della Struttura Operativa per l'esecuzione delle attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione, l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente un elenco nominativo delle figure professionali impiegate, con la specificazione del corrispettivo della prestazione, oltre ai seguenti elementi di dettaglio:

- copia del documento di incarico;

- copia delle documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimenti ai pagamenti effettuati;
- descrizione sintetica delle attività svolte.

1.2. Costi di struttura o spese generali

Per costi di struttura o spese generali si intendono i costi indiretti necessari al funzionamento dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività.

Il regime di rendicontazione relativo sarà determinato sulla base dell'applicazione di un forfait pari al 20% dei costi effettivi sostenuti di cui al precedente punto 1.1.

2. DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA RENDICONTAZIONE

Il documento giustificativo della rendicontazione per la "Struttura Operativa" è costituito da una Relazione sulle attività svolte, nella quale saranno puntualmente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione con le modalità sopra descritte.

La Relazione sarà corredata da appositi schemi riepilogativi del costo del personale diretto e dei costi per acquisizione di beni e servizi, con evidenza della maggiorazione del 20% a titolo di rimborso dei costi di struttura (spese generali) di cui al precedente punto 1.2 .

L'Agenzia custodirà presso la propria sede i documenti contabili in originale giustificativi dei costi sostenuti quali buste paga per i dipendenti, fatture/ricevute per i consulenti e relativi pagamenti.

Resta inteso che la rendicontazione dovrà dettagliare le spese sostenute, riportando gli elementi necessari alla loro identificazione (numero fattura, data, fornitore, oggetto e importo) e dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese medesime. Le spese del personale dovranno essere rendicontate mediante apposite tabelle riepilogative con indicazione del numero dei dipendenti impiegati e della relativa qualifica, del costo in euro per giornata-uomo e comunque dovranno contenere tutti gli elementi già citati dal presente disciplinare. Tutta la documentazione sarà inviata con apposita comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato dell'Agenzia.